



COMUNE DI REGALBUTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO RIFIUTI URBANI TARI

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 29/05/2023

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	4
Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE	4
Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	4
Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
Art. 4 - DEFINIZIONI.....	6
Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO	6
Art. 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	7
Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI	7
Art. 8 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI.....	8
Art. 9 - ESENZIONE PER RAFFORZARE LA LOTTA AI FENOMENI ESTORSIVI	10
Art. 10 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE	10
Art. 11 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	12
TITOLO II – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	14
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	14
Art. 13 - CATEGORIE DI UTENZA	15
Art. 14 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE	15
Art. 15 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE.....	16
Art. 16 - TARIFFA PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE.....	17
Art. 17 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE	17
Art. 18 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	17
Art. 19 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA	18
Art. 20 - TARIFFA GIORNALIERA	18
Art. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	19
TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
Art. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....	20
Art. 23 - RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO.....	20
Art. 24 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE	21
Art. 25 - RIDUZIONI PER SERVIZIO LIMITATO O NON EFFETTUATO	22
Art. 26 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (ECOPUNTI).....	22
Art. 27 - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI NUOVA IMPRENDITORIA LOCALE.....	23
Art. 28 - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RANDAGISMO	24
Art. 29 - AGEVOLAZIONI PER UTENTI IN CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DISAGIATE - “BONUS SOCIALE” PER UTENZE DOMESTICHE.....	25
Art. 30 - APPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI.....	25
Art. 31 - TRASPARENZA.....	25
Art. 32 - CUMULO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	26
TITOLO IV – DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE.....	28
Art. 33 - DICHIARAZIONE – OBBLIGO – CONTENUTO – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE	28
Art. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	30
Art. 35 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI ED INTERESSI	30
Art. 36 - ACCERTAMENTO	31
Art. 37 - RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA E/O ACCERTATA IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA	32
Art. 38 - RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA E/O ACCERTATA IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI A DESTINAZIONE ORDINARIA.....	33
Art. 39 - CONTENZIOSO.....	33
Art. 40 - RISCOSSIONE - VERSAMENTI – SCADENZE	33

Art. 41 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	35
Art. 42 - RIMBORSI	35
Art. 43 - RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTI.....	36
Art. 44 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE SERVIZIO	36
Art. 45 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE SERVIZIO	37
Art. 46 - RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE	37
Art. 47 - PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	38
Art. 48 - RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE	38
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	39
Art. 49 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39
Art. 50 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	39
Allegato A - UTENZE DOMESTICHE	40
Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE.....	41
Allegato C	42
Allegato D.....	43

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. La TARI è l'imposta comunale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed è destinata a finanziare i costi del servizio integrato rifiuti urbani.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore, integra la disciplina legislativa della TARI, stabilita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento. Il rapporto contrattuale con l'utenza sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) - e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune, quale Gestore della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera consiliare Numero ___ del _____ ha scelto il posizionamento nello SCHEMA I - LIVELLO QUALITATIVO MINIMO quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.
4. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle regolamentari correnti in materia di entrate tributarie comunali.
7. Fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C, l'Allegato D riportati in calce allo stesso.
8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011 così come modificato dall'articolo 15-bis D.L. n. 34 del 2019, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI sono trasmesse dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di approvazione al

Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, entro il 28 ottobre dello stesso mese.

Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade, gestione tariffe e rapporto con gli utenti, e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti e ss.mm.ii., come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/09/2020 n. 116, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali.
5. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
6. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
8. Rifiuto urbano non pericoloso: rifiuto urbano che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze familiari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.

Art. 4 - DEFINIZIONI

1. Valgono le seguenti definizioni:

- Carta del servizio: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
- Attivazione del servizio: l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
- Richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- Richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
- Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Regalbuto relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili alla data del 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si

riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. “*locali*”, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. “*aree scoperte*”, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. “*utenze domestiche*”, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. “*utenze non domestiche*”, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili o non operative;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. i fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola le cui superfici sono produttive di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - d. le superfici adibite all'allevamento di animali.

Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore o detentore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Ferme restando le esclusioni per mancanza di presupposto impositivo, sono altresì esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a) locali:

- abitativi, privi di arredo e di allacci a pubbliche forniture (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica);
- i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
- immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia comprovata da specifica certificazione comunale (fabbricati che sono di fatto non utilizzati e presentano un degrado fisico sopravvenuto, fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale). Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie dell'immobile in numero e contenuto esauriente e sufficiente a dimostrare quanto dichiarato. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. L'esclusione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione al servizio tributi entro il termine di 60 (sessanta) giorni. La dichiarazione per ottenere l'esclusione deve essere rinnovata ogni tre anni qualora sussistano le condizioni.

b) aree:

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

- le aree scoperte adibite a verde e i giardini;
 - le aree delle stazioni di servizio carburanti, che non sono aree scoperte operative e che non sono produttive di rifiuti non essendo utilizzate né utilizzabili per l'attività in esame (ad es. aree inagibili, impraticabili, escluse con recinzione, scoperte adibite a verde, intercluse, aiuole con funzione ornamentale o di rispetto, adibite in via esclusiva alla viabilità interna e/o per l'accesso e l'uscita degli autoveicoli, delimitate o contrassegnate come destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori e/o dei dipendenti o in generale adibite ad una funzione meramente accessoria rispetto all'attività).
2. I locali e le aree indicati al precedente comma non sono assoggettati al tributo, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31, solo se le relative caratteristiche vi risultino indicate e le stesse siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili od in base ad idonea documentazione.
 3. **Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche di cui all'articolo 16, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore dimostri che il trattamento degli stessi avvenga in conformità alla normativa vigente. La dimostrazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante opportuna dichiarazione scritta e controfirmata corredata di tutta la documentazione atta a provarlo (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti debitamente firmati a destinazione, registri di carico e scarico e relative fatture per avvenuta consegna dei rifiuti speciali). La mancata presentazione della suddetta dichiarazione corredata di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 31, comporta l'automatica non applicabilità dell'esclusione del tributo e la superficie di commisurazione sarà la superficie totale calpestabile. L'eventuale maggior tributo corrisposto sarà conguagliato alla prima tariffazione utile senza applicazione di interessi. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali distinte per tipologia di attività economiche di cui al successivo art. 10 comma 12.
 4. I locali destinati ad attività produttive e/o commerciali e/o artigianali e/o servizi che risultano non locati, vuoti e senza arredi e/o altre attrezzature e totalmente privi di utenze (elettrica, acqua, gas, ecc.), possono richiedere, con opportuna dichiarazione fatta secondo l'articolo 31, l'esenzione dal tributo, fermo restando l'obbligo da parte del Comune di verificare preventivamente mediante sopralluogo la correttezza dei dati dichiarati e l'effettiva non utilizzazione dei locali stessi.
 5. La presenza di arredo o di attrezzature o di impianti oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine e/o potenzialità di produzione rifiuti con conseguente assoggettabilità al tributo.
 6. La prova atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque, ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire al servizio tributi tutti gli elementi necessari a provarne l'esistenza, in maniera tempestiva e comunque entro al massimo 30 (trenta) giorni dal verificarsi della condizione, allo scopo di mettere l'Ente nelle effettive condizioni di

potere eventualmente procedere da subito a verifica di quanto dichiarato, specie per quanto attiene a quelle situazioni (ad es. presenza arredi e/o attrezzature) che è oggettivamente impossibile verificare a posteriori.

Art. 9 - ESENZIONE PER RAFFORZARE LA LOTTA AI FENOMENI ESTORSIVI

1. Al fine di rafforzare e sostenere la lotta ai fenomeni estorsivi a danno di imprenditori del territorio, sono esentati dal pagamento del tributo, per tre annualità di tassa, ricorrendone i presupposti di detenzione/possesso, i locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni ed Associazioni, che si siano costituite e siano state ammesse, anche in passato, come parte civile nei processi penali per reati di estorsione e/o di usura, con esito conclusivo di condanna, anche in primo grado di giudizio. I soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare, in via documentale, la spettanza del diritto all'esenzione di cui al precedente periodo, all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 che non soggiace ad alcun termine di scadenza producendo effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di avvenuta presentazione.

Art. 10 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICE IMPONIBILE

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima. Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte al Catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
5. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
6. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
7. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
8. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di

arti e professioni;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

9. Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.

10. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.

11. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.

12. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Percentuale riduzione superfici utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30% (trenta per cento)
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	30% (trenta per cento)
Elettrauto	30% (trenta per cento)
Caseifici, cantine sociali	30% (trenta per cento)
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	30% (trenta per cento)
Officine di carpenteria metallica	30% (trenta per cento)
Tipografie, stamperie, vetrerie	30% (trenta per cento)
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	30% (trenta per cento)
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	30% (trenta per cento)
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	30% (trenta per cento)
Ospedali e case di cura	30% (trenta per cento)
Poliambulatori	30% (trenta per cento)

13. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 11 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo di cui all'articolo 16. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota

variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

TITOLO II – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria e decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla dichiarazione di cessazione che deve essere effettuata entro e non oltre il termine di cui all'articolo 31. La cessazione dell'utenza potrà essere riconosciuta, anche se non tempestivamente dichiarata, solo se verrà dichiarata entro lo stesso anno solare in cui è avvenuta e con onere di prova a carico dell'utente che dovrà dimostrare la perdita del possesso o della detenzione, a qualsiasi titolo, dei locali o delle aree scoperte soggette al tributo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e saranno di regola conteggiate a conguaglio nell'anno in corso.
5. Sulla base dell'articolo 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
6. Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche indicate nel DPR 158/99 e s.m.i.
7. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. Ai fini della corretta valutazione degli importi tariffari inoltre verrà applicato un coefficiente che tiene conto della qualità dei rifiuti, prodotti dalle singole categorie di contribuenza, in relazione alla tipologia di smaltimento prevista.
9. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti

(MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e ss.mm.ii.

10. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
11. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro il termine, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Art. 13 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle categorie di utenza "domestica", in base alle categorie di cui all'Allegato A, e "non domestica", in base alle categorie di cui all'Allegato B le quali si compongono delle categorie standard individuate nelle Tabelle 3A e 4A - All. 1 del DPR n. 158/1999.
3. Le percentuali dei costi del servizio rifiuti attribuiti a ciascuna categoria di utenza sono stabilite annualmente insieme alla deliberazione della tariffa da parte del Consiglio Comunale.

Art. 14 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia devono comunque essere dichiarate.
3. Non viene in ogni caso conteggiato nel numero degli occupanti il personale impiegato, con regolare contratto di lavoro, nell'assistenza dei soggetti dichiarati invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Regalbuto, ai fini del calcolo della tariffa si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 1 (uno).
6. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Regalbuto ricorre l'obbligo di aggiornamento della denuncia già presentata con il numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 (due), fatte salve le verifiche di ufficio.
7. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 2 (due) salvo diversa e tempestiva dichiarazione.
8. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
9. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, in quanto corrispondente alla tariffa base, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito anche se adibite a pertinenza di abitazioni. Gli immobili di cui al presente comma possono godere delle riduzioni di cui all'articolo 21.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla dichiarazione o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.
13. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di

inizio occupazione, si considera 1 (uno) occupante fatto salvo l'accertamento di un numero di occupanti superiore.

Art. 16 - TARIFFA PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE

1. Alla utenza domestica di residenza è collegata una sola pertinenza (C6-box/garages, C2-cantine e locali di deposito, C7-solai e tettoie chiuse o aperte). La tariffa è applicata per la sola quota fissa in relazione alla superficie ed al numero componenti dell'abitazione principale. La pertinenza dovrà essere dichiarata entro e non oltre il termine del 30 settembre di ciascun anno al fine di poterla considerare nella rata di saldo.
2. Ai locali C2, C6, C7 non costituenti pertinenza, per un solo immobile successivo al primo adibito a cantine, autorimesse e altri luoghi di deposito, vuoti e privi di qualsiasi utenza, a condizione che risulti regolarmente dichiarato e che sia interamente assoggettato al pagamento della tassa almeno un immobile che non sia pertinenza, si applica la riduzione del 70% (settanta per cento) sull'intera tariffa.
3. Ai locali C2, C6, C7 non costituenti pertinenza e non rientranti nelle categorie di cui ai precedenti due commi, si applica la tariffa unitaria, in parte fissa e parte variabile, della categoria TND.03 (Allegato B) per le utenze non domestiche.

Art. 17 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono utenze non domestiche quelle che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In relazione alle nuove categorie sopra individuate i coefficienti Kc e Kd sono computati sulla scorta delle tabelle di cui All. 1 del DPR n. 158/1999.

Art. 18 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione

d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa di uso prevalente.

Art. 19 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Alle utenze non domestiche diverse da quelle indicate nell'Allegato B, si applica la tariffa corrispondente all'utenza dell'Allegato B che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
3. In caso di utenze non domestiche che comprendano diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
4. Nel rispetto dell'articolo 655 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5. Dal totale dei costi del Piano Economico e Finanziario (PEF) è sottratto il contributo del MIUR ai sensi dell'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 20 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 70% (settanta per cento).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le

disposizioni relative al tributo annuale.

6. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione del tributo per l'occupazione di suolo pubblico, la TARI giornaliera è recuperata unitamente a sanzione interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.

Art. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura del 5% sull'importo del tributo comunale, così come determinato dalla Provincia Regionale di Enna. (Determinazione del Commissario Straordinario N. 174 del 26/11/2013).

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta:
 - a. del 30% (trenta per cento) sull'intera tariffa, per le altre abitazioni ad esclusione dell'abitazione principale, non locate e tenute a disposizione;
 - b. del 30% (trenta per cento) sull'intera tariffa, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero, (anche se pensionati) a condizione che i soggetti interessati non beneficino di altre riduzioni stabilite da norme statali;
 - c. del 10% (dieci per cento) sull'intera tariffa, per le abitazioni di residenza, limitatamente alla parte di superficie eccedente i 140 (centoquaranta) mq.;
 - d. del 20% (venti per cento) sull'intera tariffa, per le sole abitazioni di residenza con unico occupante di consistenza superiore ai 70 mq.;
 - e. del 30% (trenta per cento) sull'intera tariffa, per le sole abitazioni di residenza con unico occupante di consistenza inferiore ai 70 mq.
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate, sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione, soltanto a decorrere dalla data di presentazione di quest'ultima. Le riduzioni medesime cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23 - RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO

1. L'Ente favorisce ed incentivare le pratiche di compostaggio di prossimità e di comunità, come definiti da ultimo dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016 n. 266, avente per oggetto i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici-art. 180, comma 1 octies, D.L.gs. 152/2006, introdotto dalla legge 221/2015.
2. La tariffa per le utenze domestiche di residenza che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione, è ridotta del 10%.
3. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
 - alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico,
 - alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio, fatta salva la necessità della disponibilità di un idoneo spazio per alloggiare la compostiera (min. 25 mq.), come accertata dal competente Settore Tecnico Comunale.
4. La riduzione di cui al comma 2, è applicata su specifica istanza da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati ed alla verifica di effettivo regolare utilizzo della compostiera – singola o condivisa – da parte del competente Gestore del servizio addetto alla

raccolta e smaltimento rifiuti.

5. Il gestore del Servizio addetto alla raccolta e smaltimento rifiuti verificherà l'effettivo utilizzo di tale modalità di recupero e qualora in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata, con l'apposita comunicazione suddetta, provvederà a darne comunicazione al competente Ufficio Tributi il quale procederà alla revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Tributi ed al Gestore del Servizio.

Art. 24 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe:
$$\% \text{ riduzione} = q.tà \text{ totale di rifiuti avviati al RICICLO} / (\text{coeff. } K_d \times Mq);$$
3. La riduzione determinata come al punto precedente è pari al 20% della sola quota variabile del tributo.
4. Al fine dell'applicazione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Deve, inoltre, essere trasmesso in allegato copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.
6. Le attività commerciali che permettono di sviluppare percorsi finalizzati alla riqualificazione del decoro urbano, firmando un protocollo di intesa con l'Amministrazione comunale, nel quale si impegnano a prendersi direttamente cura degli spazi adiacenti alla propria attività commerciale garantendo pulizia e decoro urbano (anche mediante installazione di un piccolo arredo urbano, previo consenso dell'UTC) dell'area al fine di portare ad una forma di sensibilità educativa e responsabile di tutti i cittadini è applicata una riduzione del 20% sull'intera tariffa.

Il presente comma avrà applicazione solo dopo l'approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Art. 25 - RIDUZIONI PER SERVIZIO LIMITATO O NON EFFETTUATO

1. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano e distanti fino a 5 (cinque) km (la delimitazione del centro urbano e delle aree assimilate è definita con apposita Deliberazione di Giunta Comunale) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, il tributo è dovuto in misura ridotta del 60% (sessanta per cento) della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.
2. Nelle zone di cui al primo comma, distanti oltre 5 (cinque) km dal centro urbano e dalle aree assimilate al centro urbano, in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, il tributo è dovuto in misura ridotta dell'80% (ottanta per cento) della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.
3. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80% (ottanta per cento) della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata al servizio tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 (trenta) giorni successivi.
4. Il funzionario responsabile consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
5. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica al servizio tributi entro i 30 (trenta) giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.
6. L'identificazione delle zone di cui ai precedenti primo e secondo comma, in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani è stabilita con apposita deliberazione di giunta comunale su proposta del responsabile del settore tecnico di competenza.

Art. 26 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (ECOPUNTI)

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono previste riduzioni per la raccolta differenziata commisurate al peso dei rifiuti prodotti dalle singole utenze (domestiche e non domestiche) e conferiti dallo stesso utente in modo differenziato al centro di raccolta comunale o presso altri siti individuati dal Comune. Nei siti in cui avviene il conferimento sono attivati sistemi di rilevazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti in modo differenziato e vengono assegnati agli utenti i relativi punteggi denominati "ecopunti".
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono calcolate ogni fine anno a consuntivo e compensate in detrazione tra un minimo ed un massimo in percentuale del tributo dovuto dai contribuenti interessati e per una somma non eccedente 100 € (centoeuro) per le utenze domestiche e 300 € (trecentoeuro) per le utenze non domestiche, in acconto sulla successiva

annualità del tributo.

3. Modalità, criteri attuativi e percentuali di sconto sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, allo stato del presente regolamento, n. 227 del 27/12/2017.

Art. 27 - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI NUOVA IMPRENDITORIA LOCALE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, allo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo economico locale, dando impulso e contribuendo alla realizzazione di nuove realtà economiche nel territorio comunale, sono esentate dal pagamento della TARI le nuove imprese, regolarmente costituite in forma individuale, societaria, cooperativa o consortile, con sede legale ed operativa nel Comune di Regalbuto.
2. L'impresa interessata presenta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), entro 90 (novanta) giorni dall'inizio attività, apposita istanza redatta su modello predisposto dal servizio tributi. Il SUAP, attraverso ispezioni documentali, verificazioni e rilevamenti in loco, accerta, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto dal presente articolo, il possesso dei requisiti richiesti o l'insussistenza di eventuali cause ostative. Ove i requisiti richiesti sono soddisfatti, il SUAP rilascia e trasmette espressa attestazione di ammissibilità dell'esenzione all'Ufficio Tributi. L'esenzione è concessa dall'Ufficio Tributi per complessive 3 (tre) annualità di tassa. Eventuali cause di decadenza dal beneficio tributario verranno accertate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del tributo e saranno segnalate dal SUAP all'Ufficio Tributi per la revoca dell'esenzione.
3. Il funzionario responsabile dei tributi, in conformità alle conclusioni istruttorie ricevute e nei successivi 10 (dieci) giorni, effettua le comunicazioni conclusive alle imprese interessate, provvedendo inoltre, nei casi di revoca, al recupero delle somme non corrisposte in relazione all'ultima esenzione annua indebitamente goduta, secondo le ordinarie procedure accertative d'ufficio.
4. Risultano escluse dal trattamento esonerativo le imprese:
 - a. che, per composizione diretta o indiretta del soggetto giuridico, presentino i caratteri di continuità di altra impresa già esistente ed operante nel territorio comunale, seppur con diversa denominazione;
 - b. la cui titolarità, anche parziale, sia legata a quella di altre imprese già esistenti ed operanti nel territorio comunale da rapporti di coniugio e/o parentela fino al secondo grado;
 - c. la cui titolarità, anche parziale, appartenga a soggetti i quali, sia a titolo personale, sia in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, abbiano in essere contenziosi di qualsiasi genere con l'ente;
 - d. la cui titolarità, anche parziale, appartenga a soggetti che risultino morosi per il pagamento di tributi comunali pregressi, fatta salva la possibilità di definire preventivamente ogni pendenza debitoria;
 - e. a carico delle quali sia stata accertata la violazione delle leggi vigenti e/o dei regolamenti comunali che disciplinano il settore di appartenenza ovvero la non effettiva operatività, decorso il primo anno di vita, in termini di valore della produzione e costi di funzionamento.
5. Ove ritenuto, per maggiori esigenze istruttorie, i termini indicati al secondo comma possono essere prorogati, su iniziativa del servizio SUAP, fino ad ulteriori 30 (trenta) giorni.

Art. 28 - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RANDAGISMO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nell'ambito delle politiche di prevenzione sanitaria e di igiene pubblica, allo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo e tenuto conto del quadro delle economie di gestione conseguibili, sono esentati dal pagamento della TARI, nei limiti annuali in appresso specificati e nel rispetto dell'apposito stanziamento di spesa dedicato, i soggetti contribuenti, persone fisiche, che decidano di adottare i cani randagi, catturati sul territorio comunale e custoditi presso idonea struttura, ovvero già catturati, sterilizzati, in possesso di microchip e reimmessi sul territorio comunale, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare di regolamentazione che sarà oggetto di separata approvazione consiliare:
 - esenzione nella misura massima di € 250,00 (duecentocinquanta/00) o del tributo dovuto in ragione d'anno, se di importo inferiore, per l'adozione di un cane di età superiore a 3 (tre) anni;
 - esenzione nella misura massima di € 150,00 (centocinquanta/00) o del tributo dovuto in ragione d'anno, se di importo inferiore, per l'adozione di un cane di età da 1 (uno) a 3 (tre) anni.
2. L'esenzione decorre dalla data di presentazione dell'apposita istanza di adozione, redatta sul modello predisposto dal servizio di polizia amministrativa, ed è rapportata ai giorni di effettivo affidamento. Essa è concessa, complessivamente, per 3 (tre) annualità di tassa, previa attestazione espressa di ammissibilità rilasciata a cura del precitato servizio, all'ingresso e per le successive annualità, rispettivamente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di richiesta ed il 31 marzo di ogni anno. A tal fine il servizio di polizia amministrativa, attraverso ispezioni documentali, verificazioni e rilevamenti in loco, accerta, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal disciplinare di cui al primo comma, il possesso dei requisiti richiesti e l'insussistenza di eventuali cause ostative o di decadenza dal beneficio tributario di cui trattasi.
3. Entro i predetti termini ed in forma espressa, il servizio di polizia amministrativa, in esito all'istruttoria di accertamento, segnala al servizio tributi la sussistenza dei presupposti di accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, ovvero, di motivato diniego o di revoca dell'esonero eventualmente già concesso. Il funzionario responsabile dei tributi, in conformità alle conclusioni istruttorie ricevute e nei successivi 10 (dieci) giorni, effettua le dovute comunicazioni ai contribuenti interessati, provvedendo, nei casi di revoca, al recupero delle somme non corrisposte in relazione all'ultima esenzione annua indebitamente goduta, secondo le ordinarie procedure accertative d'ufficio.
4. L'adozione dei cuccioli (cani di età inferiore ad un anno), così come l'adozione a distanza non dà diritto all'esonero di cui sopra. Ove in concorrenza con altre agevolazioni in materia di TARI, trova applicazione l'agevolazione più favorevole, fatta eccezione per l'eventuale sua cumulabilità con le agevolazioni previste all'articolo 24 in materia di raccolta differenziata.
5. I contribuenti beneficiari sono tenuti a comunicare al servizio di polizia amministrativa e tributi, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, eventuali cause di interruzione dell'affido (decesso, smarrimento, cessione, ecc.) cui consegue quella del trattamento esonerativo concesso.
6. L'agevolazione di cui al primo comma è concessa, per le sole prime due adozioni registrate a carico al medesimo nucleo familiare, a favore dei soggetti contribuenti,

intestatari di utenze domestiche TARI, o di altri soggetti facenti comunque parte del relativo nucleo familiare. In caso di cambio di residenza degli affidatari e la conseguente uscita dal nucleo familiare, l'agevolazione è reimputata alle stesse condizioni prima descritte e per la durata residua.

7. Ove ritenuto, per maggiori esigenze istruttorie, i termini indicati al secondo comma possono essere prorogati, su iniziativa del servizio di polizia amministrativa, fino ad ulteriori 30 (trenta) giorni.

Art. 29 - AGEVOLAZIONI PER UTENTI IN CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DISAGIATE - "BONUS SOCIALE" PER UTENZE DOMESTICHE

1. Nel rispetto della dell'art. 57 bis comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari sono individuati sulla base della presentazione di un ISEE non superiore ad € 8.000,00 ed agli aventi diritto verrà applicata una riduzione del 10% sull'abitazione di residenza. Per i nuclei familiari più numerosi, vale a dire, quelli con almeno quattro figli a carico, verrà applicata la stessa riduzione ma con un ISEE ordinario non superiore a 20.000,00 euro.
3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati dalle norme di legge.
4. Il Comune si uniformerà alle modalità attuative stabilite dall'ARERA a cui si rimanda.
5. Il Bonus sociale viene annualmente annullato d'ufficio e può essere richiesto entro il 30 settembre di ciascun anno a seguito di regolare presentazione di dichiarazione, con allegato il nuovo ISEE in corso di validità e sarà erogato agli aventi diritto nelle bollette di conguaglio.

Art. 30 - APPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI

1. Il contribuente è tenuto a dichiarare, entro il termine 30 settembre di ciascun anno, la cessazione delle condizioni previste per la spettanza di eventuali riduzione/agevolazioni concesse; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva altresì il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano le riduzioni e/o le agevolazioni sul tributo. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.

Art. 31 - TRASPARENZA

1. Si definisce "soggetto gestore" o "gestore" chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni al Comune, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da

- quest'ultimo.
2. Nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023” tutti i soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani forniscono “gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente finale del servizio, nel rispetto della delibera ARERA 444/2019/R/Rif e del relativo Allegato A “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione rifiuti” (TITR).
 3. Gli elementi informativi minimi per la trasparenza del servizio rifiuti urbani saranno forniti:
 - a. tramite apposita sezione dei siti internet degli stessi gestori;
 - b. tramite documento di riscossione;
 4. Ciascuna sezione dei siti internet dei gestori dei servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio e di gestione tariffe e rapporti con gli utenti deve contenere i contenuti informativi di cui all’art. 3 del TITR così come dallo stesso allegato richiesto.
 5. Il documento per la riscossione della TARI deve contenere, come minimo, i contenuti informativi riportati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR. Le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sulle performance ambientali sono fornite almeno una volta l’anno e comunque entro e non oltre la data di fatturazione a saldo.
 6. Nessun corrispettivo è applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione, che devono essere forniti in formato cartaceo salvo il caso in cui l’utente abbia optato per la ricezione in formato elettronico.
 7. I rapporti tra Gestori e Comune sono regolati da principi di trasparenza con particolare riguardo ai corrispettivi della tariffa, i quali sono calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni.
 8. I Gestori e il Comune si adoperano per favorire l’assistenza agli utenti ai fini di fornire le informazioni sui servizi richieste o le risposte a eventuali reclami, istanze e segnalazioni che possono portare ad un miglioramento del servizio stesso. A tal fine verranno chiaramente indicati i recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio delle istanze e segnalazioni, nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per il ricevimento e l’assistenza agli utenti. Le comunicazioni con gli utenti sono sempre improntate a criteri di chiarezza e semplificazione, e includono, se necessario, elementi individuali di dettaglio.

Art. 32 - CUMULO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora per il medesimo locale o area risultassero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni verranno rispettati i seguenti criteri:
 - a. le riduzioni tariffarie per utenze domestiche (art. 22) e per servizio limitato (art. 25 commi 1 e 2) e l’agevolazione per utenti in condizioni economico-sociali disagiate (art.29) non sono cumulabili tra di loro; pertanto, andrà applicata solo quella più favorevole per il contribuente, quest’ultima riduzione è cumulabile con quella sulla raccolta differenziata (art. 26) e con quella di contrasto al randagismo (art. 28);
 - b. le riduzioni tariffarie per utenze non domestiche (art. 24) e per servizio limitato (art. 25 commi 1 e 2) non sono cumulabili tra di loro; pertanto, andrà applicata solo quella più favorevole per il contribuente, quest’ultima riduzione è cumulabile con quella sulla raccolta differenziata (art. 26) e con quella di contrasto al randagismo (art. 28);
 - c. l’agevolazione sulla raccolta differenziata (art. 26) opera come riduzione percentuale sulla somma alla quale, se dovuta, è già stata applicata la riduzione di cui ai commi a) o b);

- d. l'agevolazione per contrasto al randagismo (art. 28), se dovuta, si applica sull'importo al netto di tutte le altre possibili riduzioni e/o agevolazioni di cui ai commi a. b. c.;
2. la riduzione per servizio non effettuato (art. 25 comma 3), se dovuta, si applica sull'importo risultante a seguito dall'applicazioni delle riduzioni di cui ai commi a. b. c. d.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 33 - DICHIARAZIONE – OBBLIGO – CONTENUTO – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, pur essendo essi tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli stessi; sono anche ammesse le dichiarazioni riportanti le singole quote (m²) percentuali di possesso/detenzione ai fini di permettere la riscossione del tributo separatamente per ogni singolo possessore/detentore.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, effettuata in regime di tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita I.V.A., attività prevalente e relativo codice ISTAT, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria catastale D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
5. La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal Comune ha effetto anche per gli

anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i 60 (sessanta) giorni successivi a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

6. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Se la presentazione della dichiarazione di cessazione avviene oltre il termine di cui al comma 1, il tributo è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.
8. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
9. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro 90 (novanta) giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento del tributo dovuto per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di trasferimento degli immobili.
11. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
12. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, ovvero dalla consegna della posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
13. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Qualora si tratti delle occupazioni o detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, l'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Come disposto dall'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di gestione esternalizzata del servizio il Funzionario Responsabile deve essere nominato, al suo interno, dal soggetto affidatario del servizio stesso e comunicato al Comune entro 15 giorni dalla nomina.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile esercita quanto previsto all'art. 34.

Art. 35 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso che la dichiarazione di cui all'articolo 31 sia omessa, tardiva o infedele e/o in caso che il versamento del tributo dovuto sia omesso, tardivo o parziale, vengono applicate le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i. secondo quanto di seguito riportato:
 - a) in caso che la dichiarazione sia:
 - omessa → sanzione = 100% del tributo dovuto
 - tardiva → sanzione = 100% del tributo dovuto
 - infedele → sanzione = 50% del tributo dovuto con un minimo di 50 €
 - b) in caso che il versamento del tributo dovuto sia:
 - omesso → sanzione = 30% del tributo dovuto
 - tardivo (oltre il 90° giorno dal termine) → sanzione = 30% del tributo dovuto
 - parziale → sanzione = 30% della differenza di tributo dovuto
2. A norma della Legge 24.11.1981 n. 689, in caso di mancata (oltre 60 gg. dalla notifica), incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, viene applicata la sanzione amministrativa di 150 €.
3. Relativamente alle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo, laddove prima che siano constatate o iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di cui il soggetto attivo del tributo autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, lo stesso soggetto può provvedere spontaneamente attraverso l'istituto del ravvedimento (artt. 13, 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.) e la sanzione base è ridotta come segue a:
 - a) 0,1% del tributo omesso per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
 - b) 1,5% del tributo omesso se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
 - c) 1,67% del tributo omesso se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
 - d) 3,75% del tributo omesso se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione;
 - e) 4,29% del tributo omesso se il versamento ha luogo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale

è stata commessa la violazione;

- f) 5% (del tributo omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
4. Relativamente alle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 e s.m.i. , è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per il tributo e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi computati nella misura del vigente tasso legale.

Art. 36 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o chi per esso delegato può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, nonché richiedere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere resa nota nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Eventuali cause di esenzione e/o di riduzione tariffaria dichiarate ai fini della TARI ai sensi dell'articolo 31 possono essere sottoposte a verifica dal Comune mediante apposito sopralluogo di personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato. Per eventuali esigenze operative e/o di servizio possono essere definiti a tal fine appositi criteri selettivi stabiliti di concerto fra il funzionario responsabile dei tributi comunali ed il responsabile del servizio TARI.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
3. Il Comune procede, d'ufficio alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del dovuto pagamento. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del funzionario responsabile dei tributi, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile dei tributi.
7. Il Comune ricorre all'istituto dell'accertamento esecutivo previsto dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160.
8. Con apposita Deliberazione di Giunta Municipale, l'Amministrazione Comunale può istituire e disciplinare una Task Force intersettoriale per lo svolgimento di attività anti evasione/elusione tributaria assegnando specifici compiti, ruoli e responsabilità al personale impegnato nelle attività sopracitate.

**Art. 37 - RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA
E/O ACCERTATA IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA**

1. In riferimento agli immobili a destinazione ordinaria (iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A, B, e C), le istanze di parte, volte alla precisazione di una minore superficie imponibile rispetto a quella accertata d'ufficio ovvero a quella precedentemente dichiarata, anche ai fini del previgente regime di prelievo (TARSU), devono essere avanzate a mezzo della dichiarazione di cui all'articolo 31, se necessario, le istanze eventualmente già presentate devono essere integrate in tal senso.
2. L'ufficio ammette ad imposizione la minore superficie imponibile dichiarata previa verifica della stessa mediante apposito sopralluogo a cura del personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato. Qualora la minore superficie dichiarata risulti inferiore all'80% della superficie metrica comunicata dall'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), calcolata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ed in tutti i casi in cui non risultino comunque disponibili i citati dati metrici di raffronto, l'ufficio è altresì tenuto a richiedere ai contribuenti interessati, a norma dell'articolo 1, comma 340, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e secondo quanto disciplinato dalla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 della predetta Agenzia, rispettivamente, la presentazione dell'istanza di rettifica della superficie catastale attribuita ovvero la presentazione della planimetria mancante all'Agenzia del Territorio e il contribuente è tenuto a darne contestuale comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.
3. L'ufficio, ove contestualmente richiesto, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fermo restando il conforme

esito della verifica della misura richiesta ai sensi del precedente comma dispone il rimborso del tributo erroneamente corrisposto in conseguenza dell'errata superficie imponibile dichiarata solo a condizione che la minore superficie imponibile dichiarata sia documentalmente provata alla pregressa data di decorrenza da parte dell'Agenzia del Territorio.

4. Non sono in ogni caso ammesse, a valere per annualità di tassa pregresse, eventuali riduzioni di superfici imponibili giustificate da cause di esenzione dal tributo e/o di riduzione tariffaria non tempestivamente denunciate o dichiarate ai sensi dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dell'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 38 - RETTIFICA/CORREZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DICHIARATA E/O ACCERTATA IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI A DESTINAZIONE ORDINARIA

1. In riferimento agli immobili diversi da quelli di cui al precedente articolo, le istanze di parte, volte alla precisazione di una minore superficie imponibile rispetto a quella accertata d'ufficio ovvero a quella precedentemente dichiarata, anche ai fini del previgente regime di prelievo (TARSU), devono essere avanzate a mezzo della dichiarazione di cui all'articolo 31, corredata altresì di un'apposita planimetria quotata, a firma di un tecnico abilitato, e di una relazione tecnico-descrittiva della destinazione d'uso dei relativi ambienti. Se necessario, le istanze eventualmente già presentate devono essere integrate in tal senso.
2. L'istruttoria delle istanze di cui al precedente comma rimane comunque subordinata alla preliminare verifica della minore superficie imponibile dichiarata, in termini di consistenza ed effettiva destinazione d'uso dei relativi ambienti, mediante apposito sopralluogo a cura del personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato.
3. L'ufficio, ove contestualmente richiesto e nel rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone il rimborso del tributo erroneamente corrisposto in conseguenza dell'errata superficie imponibile dichiarata, fermo restando il conforme esito della verifica, anche mediante sopralluogo a cura del personale comunale tecnico e di polizia, della misura e/o dell'uso richiesta ai sensi del precedente comma ed a condizione che la minore superficie imponibile dichiarata sia documentalmente provata alla pregressa data di decorrenza.
4. Non sono in ogni caso ammesse, a valere per annualità di tassa pregresse, eventuali riduzioni di superfici imponibili giustificate da cause di esenzione dal tributo e/o di riduzione tariffaria non tempestivamente denunciate o dichiarate ai sensi dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dell'articolo 31, del presente regolamento.

Art. 39 - CONTENZIOSO

1. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., rinviando a quanto ulteriormente previsto e disciplinato dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali anche in materia di istituti deflattivi del contenzioso.

Art. 40 - RISCOSSIONE - VERSAMENTI – SCADENZE

1. I versamenti della TARI sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 17 del citato decreto legislativo, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del Codice dell' amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso Codice (piattaforma PAGOPA).
2. Il Comune riscuote il tributo in 4 (quattro) rate di cui l'ultima a saldo/conguaglio inviando ai soggetti interessati, anche per posta semplice, inviti e modelli di pagamento preventivamente compilati che specificano, per ogni utenza, le somme dovute. Le prime tre rate in acconto, ognuna di pari importo, saranno commisurate, complessivamente, all' 80% (ottanta per cento) di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell' annualità precedente, oltre il TEFA (tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell' ambiente) di cui all' articolo 20 nella misura vigente. L' importo dell' ultima rata a saldo/conguaglio sarà calcolato in relazione alla tassa annua dovuta sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per l' annualità di riferimento.
 3. Le scadenze di riscossione sono le seguenti:
 - 1^a rata: entro il 16 aprile dell' anno corrente
 - 2^a rata: entro il 16 giugno dell' anno corrente
 - 3^a rata: entro il 16 settembre dell' anno corrente
 - 4^a rata (saldo/conguaglio): entro il 16 novembre dell' anno corrente
 4. Il termine di scadenza dei pagamenti rateali, per le singole annualità, può comunque essere differito, su proposta del Funzionario responsabile dei tributi, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ove ritenuto necessario per sopraggiunte esigenze di carattere tecnico-organizzativo. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un' unica soluzione annuale, da corrispondere entro la data prevista per la prima rata, salvo l' eventuale conguaglio a debito sulla base delle tariffe vigenti per la medesima annualità. Il versamento in acconto in unica soluzione deve obbligatoriamente essere effettuato utilizzando separatamente tutti e tre i modelli F24 predisposti.
 5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
 6. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un' unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
 7. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all' utente.
 8. Non si procede alla riscossione del tributo qualora l' importo dovuto in ragione d' anno, comprensivo del tributo provinciale di cui all' articolo 20, risulti inferiore ad € 12,00 (dodici/00) tranne per gli accertamenti per gli omessi o parziali versamenti dove non si applica tale limite.
 9. Al fine di adempiere correttamente all' obbligo tributario di versamento della TARI, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria diligenza in ordine alla verifica della correttezza dei dati di calcolo riportati negli avvisi di pagamento pervenuti, attivandosi

inoltre tempestivamente, in caso di mancato recapito dei medesimi avvisi, presso il competente ufficio tributario. Quest'ultimo provvede, entro cinque giorni dalla richiesta corredata della dichiarazione di variazione, ove inesatta, alla ristampa e consegna diretta degli avvisi di pagamento non recapitati o di quelli ritenuti errati. In ogni caso, la mancata disponibilità dei moduli di pagamento del tributo non costituisce esimente per l'eventuale sua parziale, omessa o ritardata corresponsione alle scadenze rateali previste non essendo l'Ente obbligato alla notifica delle bollette.

Art. 41 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il diritto del Comune a riscuotere coattivamente il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento secondo il quadro normativo esistente così come modificato e integrato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 e nelle forme previste dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali su disposizione del Funzionario Responsabile, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 42 - RIMBORSI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate, previa verifica a cura del funzionario responsabile, con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per lo stesso tributo TARI.
5. Contro il diniego al rimborso da parte del Comune il contribuente può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
6. Contro la mancata risposta del Comune entro 90 (novanta) giorni dall'istanza o il mancato rimborso entro 180 (centottanta) giorni dall'istanza il contribuente può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992 e s.m.i.
7. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
9. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza

ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
10. In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
11. I rimborsi sono erogati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza e, a decorrere dal 2023, ai sensi della delibera ARERA 15/2022 entro 120 giorni.

Art. 43 - RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTI

1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza da inviare prima delle date di scadenza del tributo deliberate, maggiore rateizzazione secondo quanto previsto nel regolamento vigente approvato con delibera di C.C. n. 54 del 11/09/2020 e s.m.i,
2. Gli importi richiesti con la notifica degli avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione su richiesta del contribuente da presentare entro il termine previsto per il ricorso, nella quale sia dichiarata altresì l'acquiescenza al provvedimento notificato;
3. La rateizzazione può essere concessa se il contribuente è in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti;
4. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi legali di dilazione previsti dalla normativa vigente d.lgs. 296/2006;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
7. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 11, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Art. 44 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE SERVIZIO

1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente e il codice utenza;
 - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

Art. 45 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE SERVIZIO

1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 46 - RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE

1. Il funzionario responsabile della Tari, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
5. I termini i cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Art. 47 - PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell'Ente o disponibile presso lo Sportello TARI, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARI indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art. 48 - RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE

1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'Ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 50 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già emessi e/o notificati fino al 31/12/2022 ai fini della TARI conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.
4. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione principale
TD 01	Altre abitazioni
TD 02	Pertinenze abitazioni principali
TD 03	Pertinenze altre abitazioni
TD 04	Garage, cantine o altri luoghi di deposito NON pertinenziali

Componenti e coefficienti

Componenti	Ka	Kb
Utenze Domestiche - 1 componente	0,81	1,30
Utenze Domestiche - 2 componente	0,94	1,44
Utenze Domestiche - 3 componente	1,02	1,75
Utenze Domestiche - 4 componente	1,09	1,80
Utenze Domestiche - 5 componente	1,10	1,89
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti	1,06	2,11

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e coefficienti

Codice	Descrizione	Kc	Kd
TND.01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,38	3,26
TND.02	Cinematografi, teatri	0,33	2,90
TND.03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,45	4,02
TND.04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	4,00
TND.05	Stabilimenti balneari	0,35	3,10
TND.06	Autosaloni, esposizioni	0,60	5,04
TND.07	Alberghi con ristorante	0,80	8,00
TND.08	Alberghi senza ristorante	0,70	5,50
TND.09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,50	6,50
TND.10	Ospedali	0,70	6,90
TND.11	Agenzie, uffici, studi professionali	1,76	12,50
TND.12	Banche, istituti di credito	1,19	10,40
TND.13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,70	14,85
TND.14	Edicole, farmacie, tabaccai	1,50	13,22
TND.15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,56	4,90
TND.16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45
TND.17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,50	13,21
TND.18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,04	8,00
TND.19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,50	5,00
TND.20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,61	5,50
TND.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	5,00
TND.22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	1,80	19,50
TND.23	Birrerie, hamburgerie, mense	1,84	20,00
TND.24	Bar, caffè, pasticceria	1,84	20,00
TND.25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,29	13,78
TND.26	Plurilicenze alimentari e miste	0,94	10,50
TND.27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	3,09	19,47
TND.28	Ipermercati di generi misti	1,67	14,68
TND.29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	29,50
TND.30	Discoteche, night club	1,72	7,74

Allegato C

Allegato L-quater D.Lgs n. 152/2006 - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b- ter), punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
	Imballaggi in materiali misti	150106
MULTIMATERIALE VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
TONER INGOMBRANTI	Prodotti tessili	200111
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Rifiuti ingombranti	200307
	DETERGENTI ALTRI RIFIUTI	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato D

Allegato L-quinquies D.Lgs n. 152/2006 - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club
30. Bed & Breakfast

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

